



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale
Circolare n. **63/2023**

Roma, 10 agosto 2023
Prot. n. 01156

A tutte le

- **SOCIETÀ AFFILIATE**
- **ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**

Loro indirizzi

OGGETTO: il nuovo regime di esenzione IVA e il rinvio al 2024

Con riferimento all'oggetto, in allegato si inoltra il testo redatto dal consulente federale Rag. Simone Marchi.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Ivan Braido)

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org



Roma 04/08/2023

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

IL NUOVO REGIME DI ESENZIONE IVA E IL RINVIO AL 2024

Il Decreto fiscale 2022 ed in particolare le disposizioni previste dal comma 15-quater dell'art. 5 del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (decreto "Fisco e lavoro"), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, comporta importanti novità per l'associazionismo no profit, in quanto stabilisce il passaggio dal regime **fuori campo IVA al regime di esenzione IVA** per le prestazioni di servizi e cessioni di beni a esse correlate, effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti dei soci, associati o partecipanti, dalle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica della persona e **sportive dilettantistiche**.

La novità, valida esclusivamente per l'ambito IVA, modifica il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA), integrando l'art. 10 (operazioni esenti) del medesimo decreto, prevedendo l'attrazione di tali operazioni nel regime di esenzione da IVA, in totale sostituzione del regime di esclusione dall'assoggettamento al tributo attualmente in vigore.

Di conseguenza, gli enti no profit dovranno porre in essere una serie di specifici adempimenti, tra cui:

- fatturazione elettronica,
- registrazione contabile,
- dichiarazione IVA.

L'esenzione da IVA viene prevista a condizione che essa non provochi distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA, nonché subordinatamente alla presenza negli atti costitutivi o statuti degli enti associativi interessati di specifiche clausole dirette a garantire il rispetto del principio di democraticità.

Per effetto della complessità applicativa e le difficoltà operative, il legislatore ha previsto lo slittamento dell'applicazione della norma al 1° gennaio 2024, e tale rinvio riguarda anche la possibilità, introdotta dal comma 15-quater dell'art. 5 del D.L. n. 146/2021 per le sole ODV e APS con ricavi commerciali annui non superiori a 85.000 euro, di applicare, ai soli fini IVA, il regime forfetario di cui alla Legge 190/2014

(regime forfetario), al fine di consentire a tali enti di non addebitare l’IVA a titolo di rivalsa per le operazioni effettuate, esonerandoli contestualmente dalla gran parte degli obblighi strumentali previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ma anche di non detrarre l’imposta assoluta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi.

L’applicazione effettiva della norma appare anche condizionata allo stato di avanzamento della richiesta di autorizzazione alla Commissione UE in relazione alle norme del D.Lgs. n. 117/2017.

Pertanto, risulta evidente che, ai fini IVA e almeno per il momento, non sono state introdotte modifiche sostanziali e, quindi, niente cambia per la generalità degli Enti del Terzo Settore.

Rag. Simone Marchi

Allegato 1

Modifiche del regime IVA – art. 5**Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia fiscale**

15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da: “, ad esclusione di quelle” fino a: “organizzazioni nazionali” sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole: “, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati” nonché le parole: “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali” sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: "L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica

organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria".